

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)

- Art. 1 finalità
- Art. 2 soggetti beneficiari
- Art. 3 progetti ammissibili a contributo
- Art. 4 spese ammissibili
- Art. 5 tempi di realizzazione dei progetti
- Art. 6 intensità dei contributi
- Art. 7 bando e presentazione delle domande
- Art. 8 criteri di valutazione e punteggi
- Art. 9 commissione di valutazione
- Art. 10 graduatorie delle domande ammesse a contributo
- Art. 11 concessione ed erogazione dei contributi
- Art. 12 variazioni al progetto
- Art. 13 rendicontazione
- Art. 14 revoca e rideterminazione del contributo
- Art. 15 ispezioni e controlli
- Art. 16 obblighi dei beneficiari
- Art. 17 norma di rinvio
- Art. 18 modifiche degli allegati
- Art. 19 norma transitoria
- Art. 20 entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) e in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 4 commi 2 e 2bis della legge regionale 19/2000 e dal Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2014-2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 7 agosto 2014, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro:

- a) Enti locali;
- b) Istituzioni pubbliche e private, inclusi gli istituti di ricerca e le associazioni e le istituzioni di rilievo sanitario e culturale;
- c) Università e loro Consorzi;
- d) Organizzazioni non governative;
- e) Organizzazioni di volontariato;
- f) ONLUS;
- g) Organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
- h) Associazioni dei corregionali all'estero;
- i) Associazioni di immigrati;
- l) Enti di formazione.

2. I soggetti beneficiari hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio regionale e hanno almeno un anno di esperienza in attività realizzate nei Paesi Terzi. La sede operativa sul territorio regionale deve essere documentabile attraverso atti interni all'organizzazione e/o registrazione formale nonché attraverso documentazione attestante le attività svolte sul territorio regionale.

3. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più di una domanda di contributo da parte dello stesso soggetto proponente, le domande verranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione.

4. La partecipazione al progetto di soggetti non inclusi di cui al comma 1 o non aventi sede legale o operativa nel territorio regionale è permessa in qualità di "Partner Associati". In questo caso tali soggetti non sono ammissibili al contributo finanziario regionale. I Partner Associati andranno individuati nella domanda e il loro contributo dovrà essere indicato nella descrizione del progetto. Gli Associati non possono altresì agire in qualità di sub-fornitori nell'attuazione del progetto.

Art. 3

(Progetti ammissibili a contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19/2000, sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono:

- a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 19/2000;
- b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
- c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in loco e in Friuli Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;
- e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
- f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale;

- g) iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
- h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
- i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
- l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
- m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
- n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine;
- o) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti Organismi e Autorità nazionali, comunitari e internazionali.

2. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di progetti:

- a) progetti Quadro di durata minima di 1 anno e massima di 3 anni, di dimensione finanziaria minima di 100.000,00 euro e massima di 150.000,00 euro, nei quali è prevista la partecipazione di almeno 2 partner presenti sul territorio regionale e almeno 2 partner presenti sul territorio di ciascun Paese beneficiario dell'intervento;
- b) progetti Micro di durata non superiore ad un anno, di dimensione finanziaria massima di 50.000,00 euro nei quali è prevista la partecipazione di almeno un partner locale nel Paese beneficiario dell'intervento, oltre al soggetto proponente.

3. I progetti sono presentati da un unico soggetto proponente e prevedono che ad ogni partner sia affidata l'esecuzione di parte delle attività previste.

Art. 4 (Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili a contributo devono:

- a) riferirsi alle attività di progetto, essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto, essere inserite nella scheda progettuale e rientrare nelle categorie di spesa del piano finanziario approvato;
- b) essere sostenute nell'area di intervento a cui il progetto si riferisce;
- c) essere sostenute direttamente dal proponente o dai partner indicati nella proposta progettuale;
- d) essere giustificate e documentate con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio, esclusivamente intestate ai beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei beneficiari stessi. Tutta la documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare il riferimento al progetto;
- e) corrispondere a pagamenti che sono già stati effettivamente (flussi di cassa in uscita) e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). Tutti i pagamenti devono essere dimostrati da adeguata documentazione comprovante l'avvenuto esborso;
- f) essere sostenute entro il periodo di vita del progetto ed essere effettivamente pagate entro i termini fissati per la rendicontazione;
- g) essere inserite in una contabilità separata per il progetto;
- h) rispettare i principi di efficienza, economicità, sana gestione finanziaria e di giusta valutazione delle spese (rapporto costo/beneficio);
- i) i pagamenti devono essere effettuati in base ai criteri fiscali previsti dalle norme in vigore nel Paese di intervento.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) spese relative a studi di fattibilità nel limite del 10% del costo complessivo del progetto. Lo studio di fattibilità deve essere presentato con la prima relazione semestrale, a pena di inammissibilità della spesa;

b) spese per personale o volontari italiani nel limite massimo del 30% del costo complessivo del progetto: rientrano in questa voce anche le spese di viaggio sostenute dal proponente o dagli altri partner per proprio personale o referenti italiani;

c) spese per costruzioni, attrezzature, acquisto terreni, lavori, personale locale nel limite del 50% del costo complessivo del progetto;

d) spese di formazione in loco nel paese partner nel limite massimo del 30% del costo complessivo del progetto. Per spese di formazione si intendono spese relative alla formazione scolastica di primo e secondo grado e/o formazione professionale e specialistica.

e) spese per attività di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione, nel limite massimo del 10% del costo complessivo del progetto. Non sono ammissibili le spese per attività pubblicitarie finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di fondi.

f) spese generali di gestione del progetto nel limite del 5% del costo complessivo del progetto;

3. Sono ammissibili le spese per le attività di progetto sostenute dopo la presentazione della domanda e in ogni caso a partire dalla data di effettivo avvio del progetto.

4. L'inizio del periodo di attuazione del progetto corrisponde alla data di avvio delle attività progettuali, che può retrodatarsi al massimo fino al giorno successivo a quello di presentazione della proposta progettuale.

5. Nel caso le spese relative alle ultime attività progettuali non possano essere pagate entro la data di conclusione del progetto, esse possono essere pagate entro i tre mesi successivi purché si riferiscano ad attività realizzate entro la data di fine progetto.

Art. 5

(Tempi di realizzazione dei progetti)

1. I progetti sono avviati entro due mesi dalla data di concessione del contributo.

2. L'Amministrazione regionale può concedere una proroga alla durata del progetto, per un massimo di dodici mesi per i progetti Quadro e di sei mesi per i progetti Micro.

3. La proroga è richiesta entro il termine di scadenza del progetto. Alla richiesta di proroga è allegata una relazione che evidenzia lo stato di avanzamento del progetto e indica le motivazioni alla base della richiesta stessa.

Art. 6

(Intensità dei contributi)

1. I contributi sono concessi, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19:

a) per i progetti Quadro, fino ad un importo massimo pari al 60% del costo totale del progetto;

b) per i progetti Micro, fino ad un importo massimo pari al 60% del costo totale del progetto.

Art. 7

(Bando e presentazione delle domande)

1. Annualmente è emanato un bando con il quale sono definiti il termine e le modalità di presentazione delle domande, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato A per i progetti Quadro e di cui all'allegato B per i progetti Micro è presentata a seguito dell'emanazione del bando annuale, salvo quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento.
3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
 - a) sintesi del progetto (allegati A1 e B1);
 - b) formulario del progetto (allegato A2 e B2), **a pena di esclusione**;
 - c) piano finanziario (allegato A3 e B3), **a pena di esclusione**;
 - d) lettera o lettere di adesione del partner locale del progetto, di eventuali partner regionali e di eventuali partner associati (allegati A4 e B4 - originale sottoscritta dal legale rappresentante del partner o copia conforme sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente), **a pena di esclusione**;
 - e) fotocopia dello statuto;
 - f) atti attestanti l'esistenza e l'attività della sede operativa sul territorio regionale;
 - g) fotocopia di attribuzione del codice fiscale;
 - h) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
 - i) mappa del luogo di intervento.
4. La domanda, completa della documentazione prevista, è sottoscritta in originale, **a pena di esclusione**.
5. Eventuale documentazione in lingua straniera è presentata accompagnata da traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Art. 8

(Criteri di valutazione e punteggi)

1. Ai fini della valutazione delle domande sono stabiliti i seguenti criteri, con i relativi punteggi:
 - a) Aree tematiche di intervento:
 - 1) progetto che contribuisce a realizzare le tematiche di intervento definite nel Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2014-2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 7 agosto 2014: **1** punto;
 - 2) progetto espressione di un partenariato consolidato tra soggetti del territorio regionale e soggetti del Paese di intervento: **2** punti;
 - b) Identificazione del problema o del bisogno o delle motivazioni alla base del progetto. La valutazione concerne l'origine della proposta, sia in termini di analisi approfondita delle caratteristiche del territorio, dei bisogni o interessi da cui è emersa, sia in relazione alle modalità con cui essa è nata, con preferenza alle proposte che:
 - 1) scaturiscono direttamente dalla condivisione degli obiettivi da parte dei gruppi dei potenziali beneficiari e partner di progetto: **1** punto;
 - 2) nascono da una chiara analisi degli attori e del contesto ambientale, sociale: **1** punto;

c) Qualità del partenariato. Vengono valutate positivamente le progettualità in grado di avvalersi di partenariati allargati e consolidati rivolti a soggetti diversi sul territorio sia in Regione che nel Paese di intervento del progetto. La valutazione concerne altresì l'origine della proposta in termini di adesione alla medesima del partenariato locale. In particolare, sono valutati:

- 1) la partecipazione del partner locale nella fase di elaborazione del progetto: **1** punto;
- 2) l'ampiezza del partenariato, con almeno 3 soggetti sul territorio regionale per i progetti Quadro, e almeno 2 soggetti sul territorio regionale per i progetti Micro: **1** punto;
- 3) il partenariato misto espressione di una governance multilivello, di reti o forum di settore (es. ente locale insieme ad una associazione ed un istituto di ricerca ecc.): **2** punti;
- 4) chiara definizione del ruolo dei partner nel progetto e della relativa capacità di azione rispetto agli obiettivi del progetto, delle modalità di interazione tra i partner e tra i partner ed il soggetto proponente: **1** punto;
- 5) distribuzione equilibrata delle attività tra i partner (percentuale minima del 10% per le attività realizzate da ciascun partner): **1** punto;

d) Cofinanziamento del progetto. Vengono valutate positivamente le progettualità dove il cofinanziamento – in cash – per ciascun partner regionale si attesta sui seguenti livelli:

- 1) dal 10% fino al 20% rispetto all'importo totale del progetto: **1** punto;
- 2) oltre il 20% rispetto all'importo totale del progetto: **2** punti;

e) Coerenza interna del progetto. La valutazione concerne l'equilibrio tra le diverse parti che compongono la proposta progettuale sotto il profilo economico-finanziario e contenutistico-gestionale. Sono esaminati i seguenti aspetti:

- 1) la pertinenza della risposta progettuale rispetto al problema individuato: **1** punto;
- 2) la congruità tra i costi, le attività proposte e i risultati attesi: **1** punto;
- 3) logica consequenziale dei passaggi procedurali: **1** punto;
- 4) l'esistenza di un sistema di monitoraggio di avanzamento delle attività: **1** punto;
- 5) l'esistenza di un sistema di indicatori verificabili per la valutazione dell'efficacia degli interventi: **1** punto;

f) Sostenibilità. Si valutano positivamente i progetti che:

- 1) garantiscono nel tempo una sostenibilità finanziaria alle attività progettuali individuando le fonti di finanziamento dopo che il progetto sarà concluso: **2** punti;
- 2) promuovono la sostenibilità istituzionale ovvero lo sviluppo di forme di coordinamento tra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi e interventi condivisi: **2** punti;
- 3) garantiscono la "local ownership" e di conseguenza un livello elevato di partecipazione al progetto da parte dei beneficiari dell'intervento: **2** punti;
- 4) garantiscono la riproducibilità del progetto in altri contesti tematici e geografici: **1** punto;

g) Impiego di risorse umane locali e costi sostenuti in loco. Sono valutati positivamente quei progetti che:

- 1) prevedono un ammontare di costi per personale locale pari ad almeno il 40% sul totale dei costi del personale previsti nel progetto: **1** punto;
- 2) prevedono che i costi sostenuti in loco siano superiori al 70% del totale dei costi del progetto. La percentuale sarà calcolata dall'Ufficio competente sulle spese ritenute ammissibili in fase di valutazione della domanda: **1** punto;

h) Sinergie e coordinamento con i programmi regionali, comunitari e internazionali. Si valutano positivamente i progetti che:

- 1) sono coerenti o complementari con programmi o progetti regionali, nazionali, comunitari o internazionali prevedendo specifiche modalità di coordinamento per la capitalizzazione dei risultati: **2** punti;
- 2) che hanno almeno un partner che partecipa o ha partecipato ad un progetto finanziato nell'ambito di programmi regionali, nazionali, comunitari o internazionali di cooperazione coerente o complementare alla proposta progettuale presentata: **1** punto.

i) Capitalizzazione dei risultati. Si valutano positivamente i progetti che:

- 1) mirano alla capitalizzazione dei risultati riferiti ad almeno una pregressa esperienza di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale nella stessa area geografica o con gli stessi partner progettuali: **1** punto;
- 2) mirano alla capitalizzazione dei risultati riferiti a più di una pregressa esperienza di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale nella stessa area geografica o con gli stessi partner progettuali: **2** punti.

l) Esperienza del soggetto proponente. Si valutano positivamente i progetti che:

- 1) vengono proposti da un soggetto che ha realizzato almeno un'esperienza di gestione progettuale: **1** punto;
- 2) vengono proposti da un soggetto che ha realizzato più di un'esperienza di gestione progettuale: **2** punti;

2. A parità di valutazione, hanno priorità i progetti con maggiore punteggio ottenuto per il criterio d) - cofinanziamento del progetto. In caso di ulteriore parità, hanno priorità i progetti con maggiore punteggio ottenuto per il criterio h) - Sinergie e coordinamento con i programmi regionali, comunitari e internazionali.

3. Saranno considerati ammissibili al cofinanziamento i progetti che raggiungono un punteggio non inferiore ad un minimo di 18 punti.

Art. 9

(Commissione di valutazione)

1. I progetti sono valutati da una Commissione composta da quattro funzionari del Servizio competente, di cui uno svolge attività di segreteria, nominati con decreto del Direttore di Servizio.

2. La Commissione accerta l'ammissibilità delle domande di contributo verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati.

3. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 8 del presente regolamento.

4. La Commissione, al termine della valutazione, presenta al Direttore del Servizio competente le proposte di graduatorie dei progetti Quadro e dei progetti Micro.

Art. 10

(Graduatorie delle domande ammesse a contributo)

1. Le proposte di graduatorie delle domande ammesse a contributo sono sottoposte al parere del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 19/2000.
2. Le graduatorie sono successivamente approvate con decreto del Direttore del Servizio competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi secondo l'ordine di priorità della valutazione delle domande, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di centottanta giorni dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 ter della legge regionale 19/2000.
2. Il decreto di concessione dispone la liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal Patto di stabilità e di crescita, e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione.
3. Nel caso in cui per i vincoli posti dal Patto di stabilità e di crescita non sia possibile disporre la liquidazione di un importo pari all'80% dell'ammontare del contributo concesso con il decreto di concessione, è possibile su richiesta del beneficiario erogare la quota mancante di tale anticipo con successivo decreto di liquidazione purché il totale della somma liquidata prima del saldo non superi l'80% dell'ammontare del contributo concesso.
4. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto finale di cui all'articolo 13 del presente regolamento, compatibilmente con i vincoli posti dal Patto di stabilità e di crescita.

Art. 12

(Variazioni al progetto)

1. Nel caso di concessione di un contributo per un importo inferiore al contributo richiesto, o di altre variazioni al progetto necessarie sulla base di esigenze sopravvenute, comunque non tali da prevedere un'alterazione sostanziale del progetto, il soggetto proponente può rimodulare il progetto in fase di realizzazione. Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 bis della legge regionale 19/2000, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché rispetto al valore totale del progetto il contributo regionale concesso non superi comunque il limite del 60% della spesa ammissibile, ferma restando l'entità del cofinanziamento - in cash - di cui all'art. 8 comma 1 lettera d). Il soggetto proponente garantisce comunque la realizzazione sostanziale del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati come definiti nella domanda di contributo.
2. Le variazioni eventualmente apportate al progetto in fase di realizzazione sono sottoposte per approvazione al Servizio competente. Le relative spese sono ammissibili soltanto se sostenute a seguito dell'approvazione da parte del Servizio competente.

3. La rimodulazione delle attività e delle voci di spesa prevede, a pena di revoca del contributo, che:

- a) siano rispettate le percentuali di cui all'articolo 4;
- b) non siano alterate la valutazione e il relativo punteggio ottenuto per i singoli criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento né l'intensità del contributo concesso;
- c) le valorizzazioni trasformate in cash non siano coperte con il contributo concesso;
- d) l'integrazione o la cancellazione di azioni e/o voci di spesa sia adeguatamente motivata.

Art. 13
(Rendicontazione)

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere al Servizio competente:

- a) entro due mesi dalla concessione del contributo, la comunicazione della data di effettivo avvio delle attività;
- b) le relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del progetto, comprensive di indicazioni relative alle spese sostenute e all'impiego del contributo regionale, compilate in base al modello di cui all'allegato D, entro 60 giorni dalla chiusura del semestre;
- c) entro il termine di tre mesi dalla data di conclusione del progetto, la rendicontazione finale compilata in base al modello di cui all'allegato C (rendicontazione del contributo), C1 (relazione tecnica finale) e C2 (consuntivo finanziario), C3 (elenco analitico delle spese).

2. Per Enti Locali, Enti che svolgono le funzioni del servizio regionale sanitario, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico viene presentata con la rendicontazione una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione (articolo 42 L.R. 7/2000).

3. Il soggetto beneficiario può chiedere una proroga del termine di rendicontazione, purché la richiesta sia adeguatamente motivata e formulata prima del termine indicato al comma 1 lettera c) del presente articolo. Le proroghe sono accordate per iscritto dall'amministrazione regionale.

Art. 14
(Revoca e rideterminazione del contributo)

1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo viene disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, si procede alla rideterminazione del contributo.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il Servizio competente, valutati i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili al progetto o provvede alla revoca del contributo negli altri casi.

Art. 15
(Ispezioni e controlli)

1. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi della legge regionale 7/2000.
2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 16
(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di:
 - a) riportare sui materiali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto il Logo della Regione e la dicitura "con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – L.R. 19/2000";
 - b) informare il Servizio competente delle attività di presentazione e di sensibilizzazione realizzate sul territorio regionale nell'ambito del progetto;
 - c) conservare presso la propria sede i titoli originali di spesa e tutta la documentazione a supporto della rendicontazione, per un periodo di 5 anni per i controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare ai sensi della normativa vigente.

Art. 17
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 18
(Modifiche degli allegati)

1. Eventuali modifiche degli allegati al presente regolamento sono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 19
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2014, le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.